

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La riserva della conferitaria in cerca di inquadramento

di Ennio Vial, Vita Pozzi

E' convinzione comune che il **conferimento di ramo di azienda** possa determinare in capo alla conferitaria l'insorgenza di una riserva che ha natura di **riserva di capitali**. Ciò, in quanto si tratta di un apporto generalmente oggetto di perizia, il cui valore viene rappresentato dal **capitale sociale** della conferitaria o da riserve che, per forza di cose, devono **presentare una medesima natura**.

Un'analisi interessante è **esaminare l'art. 4** “*regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario*” del **D.Lgs. n. 358/1997**, che un tempo disciplinava il regime fiscale del conferimento di azienda.

Si ricorda come il presente articolo era stato **originariamente abrogato** prima della successiva modifica operata dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 247/2005, in vigore dal 2 dicembre 2005.

Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 344/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004 il presente **articolo era stato abrogato**, ma sul punto è intervenuta una successiva modifica operata dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 247/2005, in vigore dal 2 dicembre 2005.

La norma da ultimo citata stabilisce che “*al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, le parole: «gli articoli da 1 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 1, 2 e 6».

Le parole “**gli articoli 1, 2 e 6**” sono state così **sostituite alle precedenti** “**gli articoli da 1 a 6**”.

L'art. 4, originariamente abrogato, è quindi tornato in vita. La riabilitazione è avvenuta con effetto retroattivo.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 18, D.Lgs. n. 247/2005, le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data.

In sostanza,
l'art. 4 del D.Lgs. 358/1997 non è mai morto.

Il primo comma stabilisce che i **conferimenti di aziende** possedute per un periodo non inferiore a tre anni, **effettuati tra i soggetti indicati nell'articolo 87**, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 917/1986 [ora art. 73] non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo **valore fiscalmente riconosciuto** dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Si afferma, quindi, la **neutralità fiscale dell'operazione**.

Il comma 3, che più interessa la nostra analisi, analizza l'aumento di patrimonio netto della conferitaria.

Si afferma, infatti, che qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, **l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario** a seguito del conferimento **si considera formato con gli utili** (di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 917/1986 concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) **per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita**.

Si afferma, in sostanza, che se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza costituisce una riserva di utili.

La norma, pur in vigore, risulta **in buona parte abrogata implicitamente** dagli articoli 175 e 176 dell'attuale Tuir ma si potrebbe ritenere ancora vigente per le parti non incompatibili con essi, come appunto per il comma 3.

La questione, tuttavia, ha un **ambito applicativo** contenuto, in quanto riguarda i conferimenti di **aziende detenute dal almeno 3 anni** effettuati tra **società di capitali**.

La stessa quindi non trova applicazione in casi di conferimenti da parte di imprese individuali

o società di persone o quando la conferitaria è una società di persone.